

Venerdì
14 Ottobre 2016

IL GIORNALE DEI PROFESSIONISTI


www.ilssole24ore.com
@24NormeTributi



TRIBUTI LOCALI

Rimborsi parziali per l'Iva sulla Tia

Gianni Trovati ► pagina 45



LA SETTIMANA DI NORME & TRIBUTI

LUNEDÌ: Edilizia e ambiente, Il merito, Autonomie locali e Pa

MARTEDÌ: Condominio

MERCOLEDÌ: Diritto dell'economia

GIOVEDÌ: Giurisprudenza / Il merito

VENERDÌ: Incentivi e agevolazioni

Dichiarazioni. Per il modello infedele decisiva la correzione entro o dopo il 29 dicembre

Ravvedimento del 730, la sanzione «segue» l'errore

Il 30% per violazioni rilevabili con controlli automatizzati o formali

Luca De Stefani

Per correggere un 730/2016 che comporta un maggior debito fiscale o un minor credito, l'unica strada possibile è la presentazione di un modello **Unico PF 2016, integrativo a sfavore**, applicando le stesse regole sanzionatorie previste per la dichiarazione dei redditi e spiegata dall'agenzia delle Entrate nella circolare 42/E/2016 (si veda Il Sole 24 Ore di ieri). Quindi, se gli errori commessi sono rilevabili dai controlli automatizzati o formali, la sanzione è solo quella del 30% sugli importi non versati, altrimenti bisogna distinguere se il ravvedimento avviene entro il 29 dicembre 2016 o dopo.

● Nel primo caso, il 730 originario viene sempre considerato solo "irregolare" e non infedele, quindi, si applicano le sanzioni dell'articolo 8 del Dlgs 471/1997, oltre che quelle del 30% sugli omessi versamenti.

● Nel secondo caso (presentazione dopo il 29 dicembre 2016 ed entro il 31 dicembre 2021), invece, si ha una dichiarazione infedele, con applicazione delle sanzioni dell'articolo 1 del Dlgs 471/1997 (dal 90% al 180%), le quali assorbono la consueta sanzione del 30% sull'omesso versamento.

Il modello errato

Se oggi il contribuente si accorge di non aver indicato tutti gli

elementi nel modello 730/2016 e da questi errori emerge un minor credito o un maggior debito può avvedersi soltanto presentando il modello Unico PF 2016 integrativo a sfavore entro il 31 dicembre 2021, versando l'importo a debito, gli interessi legali e le sanzioni ridotte (istruzioni al 730/2016, che fanno ancora riferimento al termine ultimo del 31 dicembre 2020 per gli accertamenti, senza considerare le modifiche intervenute dal 2016 all'articolo 43 del Dpr 600/1973).

Per questi errori del 730/2016, quindi, si presenta l'Unico PF 2016 a sfavore e secondo la circolare 42/E/2016, vanno applicati gli stessi chiarimenti forniti dalla stessa per «l'integrazione della dichiarazione irregolare», eseguita entro il 29 dicembre 2016 ovvero oltre questa data. La circolare cita solo i chiarimenti sulle dichiarazioni irregolari di Unico (non di quelle infedeli) e con riferimento non solo ai modelli presentati entro il 29 dicembre 2016 (sempre solo "irregolari" e mai "infedeli"), ma anche oltre questa data. La confusione aumenta quando dice che il "modello 730/2016 già presentato deve essere assimilato alla dichiarazione irregolare presentata nei termini", senza dire nulla sulla possibilità di avere 730 infedeli. Sembra cioè che anche con l'integrativa dopo il

29 dicembre, il 730 da correggere possa essere solo "irregolare" e non "infedele".

Si ritiene che anche i chiarimenti relativi all'Unico integrativo a sfavore, presentato dopo il 29 dicembre 2016, per correggere un Unico "infedele", siano applicabili alle correzioni dei 730 (infedeli, se la correzione avviene dopo la suddetta data). Non sarebbe giustificabile, infatti, applicare per questi Unici integrativi a sfavore le sanzioni previste per le dichiarazioni "irregolari" dell'articolo 8 del Dlgs 471/1997, oltre

che la sanzione del 30% degli importi non versati.

Pertanto, se l'Unico PF 2016 integrativo a sfavore corregge errori del 730/2016 non rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale ed è presentato entro il 29 dicembre 2016, siamo di fronte a violazioni di "carattere formale", che non integrano un'ipotesi di infedele dichiarazione. Quindi, si applicano le sanzioni per le dichiarazioni "irregolari" (e non quelle per i modelli "infedeli"), previste dall'articolo 8 del Dlgs 471/1997, oltre che la sanzione del 30% degli importi non versati. Ad esempio, per l'omessa indicazione nel 730/2016 di un "reddito da locazione", si applica la sanzione amministrativa da 250 a 2mila euro (ridotta a 27,8 euro con il ravvedimento), oltre che quella del 30% degli importi non versati. Oltre il 29 dicembre 2016, invece, si tratta di una violazione che "integra" l'infedele dichiarazione, quindi, si applicano le sanzioni dell'articolo 1 del Dlgs 471/1997 (dal 90% al 180%), le quali assorbono la consueta sanzione del 30% per l'omesso versamento.

Infine, se l'integrativa a sfavore corregge errori rilevabili con controlli automatizzati o formali, si applica solo la sanzione del 30% sugli importi non versati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



730 integrativo

● Il 730 integrativo è il modello che il contribuente può presentare entro il prossimo 25 ottobre tramite un Caf e un intermediario abilitato per correggere la dichiarazione dei redditi presentata lo scorso luglio se si accorge, ad esempio, di aver dimenticato o di aver indicato un importo più basso di spese che danno diritto a deduzioni e detrazioni e gli consentirebbero un maggior credito d'imposta.

Il calcolo. Si applica la singola penalità editale

Per il cumulo giuridico la strada resta sbarrata

Dario Deotto

Nel ravvedimento operoso occorre aver riguardo alla **singola sanzione editale** e al fatto che non può trovare applicazione il **cumulo giuridico** (articolo 12 del Dlgs 472/1997).

Al di là di qualche oscillazione sulla vicenda delle dichiarazioni tardive e delle dichiarazioni integrative presentate nei novanta giorni, la circolare 42/E/2016 affronta correttamente il rapporto con il cumulo giuridico, precisando che esso non trova applicazione in sede di ravvedimento. È evidente, infatti, che il principio del cumulo deve (non è una facoltà) essere applicato solamente dall'ufficio in sede di irrogazione delle sanzioni. Di conseguenza, il contribuente che si appresta a fare una valutazione sulla possibilità di una regolarizzazione successiva, deve considerare se le violazioni commesse sono plurime perché, nell'ipotesi di ravvedimento, deve provvedere alla regolarizzazione di ciascuna, mentre qualora sia l'ufficio a scoprire le violazioni, lo stesso, in ipotesi di progressione (anche per più anni) delle trasgressioni, dovrà applicare alla sanzione più grave di tutte gli aumenti previsti dall'articolo 12 del Dlgs 472/1997. Tale sanzione unica potrebbe poi essere definita a un terzo con

le disposizioni di cui all'articolo 17 del Dlgs 472/1997, tenendo conto però del "gioco" dei minimi editali più gravi relativi a ciascun tributo (da leggere nota 159135 del 2001). L'influenza del cumulo giuridico è eclatante nella possibilità di effettuare il ravvedimento in presenza di processo verbale di constatazione, con le sanzioni ridotte a un quinto del minimo. Se il verbale contiene, ad esempio, quattro rilievi: il primo, che determinerà poi l'irrogazione di una sanzione di 100, il secondo, che comporterà l'irrogazione della penalità di 50, il terzo di 20 e il quarto di 10, se il contribuente ritiene di

ravvedere solo il rilievo che porterà alla penalità di 50, l'ufficio provvederà comunque ad applicare gli aumenti del cumulo giuridico sulla sanzione più grave di 100, rendendo del tutto inutile il ravvedimento (posto che la sanzione di 50 sarebbe stata comunque assorbita da quella più grave di 100).

In relazione al fatto che per eseguire correttamente il ravvedimento si deve avere riguardo alla sanzione editale, risulta inequivocabile l'esempio svolto dalla circolare 42/E sulla vicenda degli acconti sul fatto che se si esegue il ravvedimento di una dichiarazione infedele non va fatto anche il rav-

vedimento per il versamento del tributo eseguito in misura inferiore. Il principio è semplice: il ravvedimento si fa - quando si valuta di farlo - sulla (singola) sanzione che il fisco irrogerebbe se non venisse effettuato il ravvedimento. Infatti, se non si emette una fattura o si presenta una dichiarazione infedele, l'Agenzia non irroga anche la sanzione "indotta" dell'insufficiente versamento del tributo. Questo perché la violazione per i versamenti (articolo 13 del Dlgs 471/1997) riguarda la mancata (o insufficiente) esecuzione di un pagamento determinato direttamente dal contribuente in origine, in sede di liquidazione, saldo e acconto (ecco perché la sanzione risulta rubricata «violazioni relative ai versamenti diretti») e quindi non può essere irrogata per le violazioni prodromiche (quali l'omessa fatturazione) o per le infedeltà dichiarative.

Diverso è solo il caso delle **dichiarazioni tardive** o, comunque, integrate nei novanta giorni per le quali è stata consegnata dalle Entrate, diversamente da quanto direbbero le norme, una soluzione si può dire "ad hoc" per rendere appetibile il ravvedimento (ma qui il problema ha origine dalla circolare 23/E del 1999). Per le dichiarazioni presentate nei novanta giorni, la soluzione, per evitare vari fraintendimenti, sarebbe quella di stabilire, come per il **quadro RW**, che la dichiarazione presentata entro tale termine sconta la sanzione editale di 250 euro (anche se per il quadro RW è rimasta improrogabilmente a 258 euro).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le opportunità a disposizione

MODIFICHE AL 730/2016 DA FARE

SOLUZIONI ANCORA PRATICABILI

I DATI DEL SOSTITUTO

Si devono modificare solo i dati del sostituto d'imposta

● Entro il 25 ottobre 2016, si presenta un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere tali dati (codice «2» nella casella «730 integrativo» del frontespizio)

INTEGRATIVA A FAVORE

Si devono modificare dati che comportano un maggiore credito o un minor debito integrativa a favore

● Entro il 25 ottobre 2016, si può presentare, a un Caf o a un professionista abilitato (anche se in precedenza c'era stata l'assistenza del sostituto), un nuovo modello 730 a favore (codice «1»)
● In alternativa, si può presentare il modello Unico PF 2016 integrativo a favore, entro il 2 ottobre 2017 (il 30 settembre 2017 è un sabato), utilizzando l'eventuale differenza a credito e richiedendone il rimborso

PIÙ MODIFICHE

Si devono modificare, sia dati del sostituto d'imposta, sia altri dati che comportano un maggiore credito o un minor debito o un'imposta invariata

● Entro il 25 ottobre 2016, si presenta un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere tali dati (codice «3» nella casella «730 integrativo» del frontespizio)

INTEGRATIVA A SFAVORE

Si devono modificare dati che comportano un minor credito o un maggior debito

● Si può presentare il modello Unico PF 2016 integrativo a sfavore, entro il 31 dicembre 2021 (oggi la dichiarazione "correttiva nei termini" non è più possibile, perché poteva essere presentata entro il 30 settembre 2016)
● Se la dichiarazione integrativa corregge errori rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale, si applica sempre la sanzione del 30% sugli importi non versati, ravvedibile a seconda del momento in cui interviene il versamento
● Se invece correggere errori non rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale, con la presentazione entro il 29 dicembre 2016 si applicano le sanzioni per le dichiarazioni «irregolari» (articolo 8 del Dlgs 471/1997), oltre che la sanzione del 30% degli importi non versati, tutte ravvedibili
● Con la presentazione dopo il 29 dicembre 2016 ed entro il 31 dicembre 2021, invece, si applicano le sanzioni per infedele dichiarazione (dal 90% al 180%), che sono ravvedibili a seconda del momento in cui interviene il versamento e che assorbono la consueta sanzione del 30% per l'omesso versamento

IMPRENDITORI ITALIANI NEL MONDO

Innovazione e valorizzazione del territorio LAURINI presenta la sua nuova monografia

Si intitola "Concretely Visionary" l'opera monografica di Laurini Officine Meccaniche, realtà storica fiore all'occhiello di Parma e portavoce del Made in Italy nel mondo.

Una monografia unica nel suo genere che tratta, non solo il profilo d'impresa e la storia aziendale, ma anche del profondo legame con il territorio e una filosofia ricca di valori autentici. Grande spazio è dato all'innovazione, chiave di volta su cui Laurini Officine Meccaniche basa il proprio operato.

Questo volume sarà presentato ufficialmente questa sera, **venerdì 14 ottobre dalle ore 17.00, presso la Sala del Consiglio del Comune di Busseto (Parma), in Piazza Giuseppe Verdi 10**, alla presenza del Sindaco Giancarlo Contini. Un appuntamento esclusivo su invito, in cui verrà evidenziata la solidità di un'azienda che vanta oltre 60 anni di esperienza nel settore pipeline e macchine movimento terra.

La monografia fa parte di un'attenta e strategica azione promozionale comprendente il restyling del sito web e il lancio dell'app aziendale, che Laurini Officine Meccaniche sta attuando, al fine di valorizzare e promuovere la qualità dei



Laurini Officine Meccaniche. Macchina Superpadder

propri prodotti e celebrare la validità di una regione, quella dell'Emilia, punta di diamante dell'economia e dell'export nazionale: dal food alla meccanica, dalla ceramica al settore biomedicale, attraverso il contributo dell'innovazione e della telematica, l'Emilia è oggi nel pieno di una profonda trasformazione finalizzata alla salvaguardia del lavoro e delle competenze umane.

"Il nostro è sempre stato un lavoro di passione - afferma Marco Laurini, Presidente di Laurini Officine Meccaniche - che ci porta ad essere una realtà innovativa e dal forte

respiro internazionale, fornendo macchinari per importanti progetti di tutto il mondo, con l'obiettivo di incrementare sempre più la nostra presenza sui cinque continenti, senza dimenticare le potenzialità del nostro territorio di origine. Le nostre radici sono la base su cui costruiamo una filosofia aziendale sensibile verso il vero valore del lavoro: le persone".

www.laurini.com



© RIPRODUZIONE RISERVATA

www.quotidianofisco.ilssole24ore.com
La versione integrale dell'articolo

Il Sole **24 ORE**.com



QUOTIDIANO DEL FISCO
Bancarotta semplice e la giurisprudenza sulle lettere d'intento

Sul Quotidiano del Fisco tutti i giorni l'offerta informativa del Gruppo 24 Ore in materia tributaria. Nell'edizione online oggi in esclusiva per gli abbonati:

- il commento di **Ferruccio Bogetti** e **Gianni Rota** alla sentenza 42310/2016 della Cassazione relativa alla bancarotta semplice;
- l'articolo di **Emilio de Santis** sulle ultime pronunce di legittimità relative alle lettere d'intento.

www.quotidianofisco.ilssole24ore.com

FISCO

www.quotidianofisco.ilssole24ore.com

Operazioni straordinarie. Se l'esito è positivo componenti negativi e interessi passivi possono essere dedotti dall'incorporante

Fusioni e scissioni al test perdite

Sconto nei limiti del patrimonio contabile - Nessun vincolo per il riporto dell'Ace

FOCUSPAGINA A CURA DI
Luca Miele

Limitazioni al riporto delle perdite fiscali e degli interessi passivi al test di fusioni (e scissioni). In ipotesi di risultato negativo del test (si veda la scheda) la previsione antielusiva specifica che intende contrastare il trasferimento intersoggettivo di tali componenti negativi può comunque essere disapplicata mediante interpello.

Il test di vitalità

Se il test di vitalità è superato, perdite e interessi passivi possono essere portati in deduzione

L'INDICAZIONE

In caso di opzione per il consolidato nazionale, le società «fuse» possono conferire al gruppo eccedenze di Rol o interessi indeducibili

dei redditi della società incorporante o risultante, nei limiti del patrimonio netto contabile.

Laddove la società non sia in grado di rispettare la sussistenza dei requisiti economici di vitalità economica e/o del requisito del patrimonio netto, è possibile richiedere la disapplicazione della norma mediante interpello ex articolo 11, comma 2, della legge 212/2000.

La limitazione di cui al comma 7 dell'articolo 172 non si applica per il riporto delle perdite fiscali maturate dalle società partecipanti al consolidato e poi fuse (circolare n. 9/E/2010 dell'agen-

zia delle Entrate). In tal caso, infatti, può escludersi qualsiasi manovra elusiva tesa a realizzare, con l'operazione di aggregazione, la compensazione intersoggettiva delle perdite fiscali tra i soggetti coinvolti, atteso che questi, per effetto dell'operazione medesima, non possono fruire di alcun vantaggio aggiuntivo in termini di compensazione degli imponibili in quanto le perdite prodotte dalle società aderenti al consolidato sono già compensabili con gli utili di altre società consolidate.

Riporto interessi passivi

Le conclusioni raggiunte dall'Agenzia delle Entrate sono invece differenti in caso di riporto degli interessi passivi.

Infatti, qualora le società partecipanti alla fusione abbiano optato per il consolidato nazionale, la risoluzione 12 aprile 2011, n. 42/E ha precisato che opera un sistema «solidaristico» in base al quale le società possono «conferire» al gruppo le loro eccedenze di Rol o di interessi indeducibili, al fine di consentire la deduzione di interessi altrimenti non possibile su base «individuale».

In tali casi, però, gli interessi passivi rimangono nell'esclusiva disponibilità del soggetto che li ha «generati», che li può «conferire» su base volontaria, al ricorrere di determinate condizioni, alla fiscal unit, a differenza di quanto accade per le perdite delle entità partecipanti alla tassazione consolidata che sono automaticamente «trasferite» al gruppo.

In altre parole, secondo l'Agenzia delle Entrate, il fatto che nel caso degli interessi passivi indeducibili l'attribuzione al consolidato sia effettuata su

La giurisprudenza**01 | NORMA ANTIELUSIVA**

Le determinazioni delle Entrate sulla istanza del contribuente volta a ottenere il potere di disapplicazione di una norma antielusiva ai sensi del Dpr 600/1973, costituiscono presupposto necessario ed imprescindibile per l'esercizio di tale potere. Le determinazioni in senso negativo costituiscono atto di diniego di agevolazione fiscale e sono soggette ad autonoma impugnazione. Tale atto rientra tra quelli tipici previsti come impugnabili e pertanto la mancanza di impugnazione nei termini di legge rende definitiva la carenza del potere di disapplicazione della norma antielusiva in capo all'istante (*Cassazione, sentenza 8663/2011*)

02 | RICORSO SU INTERPELLO

La risposta all'interpello è il primo atto con il quale l'amministrazione porta a conoscenza del contribuente, in via preventiva, il proprio convincimento in ordine ad una specifica richiesta, relativa ad un determinato rapporto tributario, con l'immediato effetto di incidere, comunque, sulla condotta del soggetto istante in ordine alla dichiarazione dei redditi in relazione alla quale l'istanza è stata inoltrata. Non può, pertanto, negarsi che il contribuente, destinatario della risposta, abbia l'interesse ad invocare il controllo giurisdizionale sulla legittimità dell'atto in esame (*Cassazione, sentenza 17010/2012*)

base volontaria (e non automatica) è motivo per ritenere che in caso di fusione non interrutiva della tassazione di gruppo tra società che già partecipavano al medesimo consolidato fiscale, le limitazioni dell'articolo 172, comma 7, del Tuir trovino applicazione, fatta salva la possibilità di disapplicazione.

Tale orientamento interpretativo concernente gli interessi passivi non dedotti, maturati in costanza di consolidato, appare giustificabile solo se, all'atto della fusione, sussista la possibilità di conseguire un vantaggio fiscale che non fosse già conseguibile con il consolidato fiscale.

Eccedenza interessi attivi

Un caso, seppure non frequente, sembra potersi configurare in presenza di interessi attivi; questi, infatti, rendono deducibili, fino a capienza, gli interessi passivi e se i due elementi di segno opposto appartengono alle due società che partecipano alla fusione il risultato non è il medesimo che può essere conseguito nel consolidato in quanto nella tassazione di gruppo una eccedenza di interessi attivi non può essere ceduta al fine di essere utilizzata per la deduzione di interessi passivi maturati da altre società del gruppo. Si tratta, quindi, di una operazione dalla quale può derivare un vantaggio fiscale che andrebbe «confermato» mediante interpello.

La disciplina antielusiva di cui all'articolo 172 del Tuir non si applica al riporto dell'eccedenza Ace (Aiuto alla crescita economica); pertanto, l'eccedenza riportata a nuovo dalla incorporata o fusa, non utilizzata per incapienza di imponibile, si trasferisce all'incorporante.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I punti chiave**IL TEST DI VITALITÀ**

Dal conto economico della società che ha in dote le perdite e/o gli interessi passivi, relativo all'esercizio precedente a quello in cui la fusione è stata deliberata, deve risultare un ammontare di ricavi e proventi caratteristici e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente e relativi contributi, di cui all'articolo 2425 del Codice civile, superiori al 40% di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori

IL PERIODO TEMPORALE DI RIFERIMENTO

I requisiti minimi di vitalità economica devono essere verificati non solo nell'esercizio precedente a quello in cui è stata deliberata la fusione ma continuare a sussistere fino al momento in cui la fusione viene eseguita, ragguagliando ad anno l'ammontare dei ricavi e proventi e dei costi per lavoro subordinato relativi a detto intervallo di tempo, per consentire un confronto coerente con l'entità degli elementi contabili degli ultimi due esercizi precedenti

IL PATRIMONIO NETTO

Superato il test di vitalità, il diritto a utilizzare le perdite fiscali e gli interessi passivi incontra il limite quantitativo del patrimonio netto contabile della società che riporta le perdite risultante dall'ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo 2501-quater del Codice civile, determinato senza tener conto dei conferimenti e dei versamenti effettuati negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data cui si riferisce il bilancio

INTERPELLO DISAPPLICATIVO

La previsione che limita il riporto delle perdite fiscali e degli interessi passivi nell'ambito di fusioni può essere disapplicata mediante presentazione di un interpello che deve contenere gli elementi e le circostanze atte a escludere, in capo alle società partecipanti alla fusione, la condizione di «bara fiscale». In sostanza, va dimostrato che il mancato superamento del test di vitalità non è dovuto a un effettivo depotenziamento della società ma a fattori ed eventi contingenti

L'alternativa. Tutte le prove da fornire

Chance-interpello se non si passa il primo esame

Le previsioni antielusive specifiche dell'articolo 172, comma 7, del Tuir che limitano il riporto delle perdite fiscali e degli interessi passivi nell'ambito di operazioni di fusione (e scissione) possono essere disapplicate mediante presentazione di un **interpello**, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 212/2000.

In via principale, l'interpello deve contenere gli elementi e le circostanze atte a escludere, in capo alle società partecipanti alla fusione che detengono perdite e interessi passivi, la condizione di «bara fiscale». In sostanza, si tratta di dimostrare che il mancato superamento dei requisiti non è dovuto a un effettivo depotenziamento della società ma solo a fattori ed eventi contingenti. In questo senso possono costituire indizi a favore della disapplicazione della norma antielusiva gli stessi indici di vitalità economica necessari ai fini della verifica del test; ad esempio, il realizzo di ricavi di entità non marginale e/o la presenza di un importo adeguato di costi del personale costituiscono, senza dubbio, una prova della capacità produttiva dell'impresa. Analogamente, la presenza di investimenti in beni strumentali può aiutare nell'escludere la riconducibilità della società tra le «bare fiscali».

Possono costituire indizi «positivi» per il contribuente talune ulteriori circostanze; ad esempio, il fatto che le società partecipanti alla fusione operino nello stesso settore di attività e, quindi, che le perdite fiscali riportate vengono utilizzate nell'ambito della medesima attività d'impresa da cui le stesse hanno avuto origine.

Elemento a favore è anche la dimostrazione, mediante un progetto di sviluppo del busi-

ness, di prospettive di futura redditività e di recupero delle perdite con i redditi futuri. In tale ottica, può risultare significativa la presenza in bilancio di imposte anticipate iscritte a fronte del conseguimento delle perdite pregresse.

Ulteriore elemento significativo può riscontrarsi nella quotazione sui mercati regolamentati della società che ha in dote le perdite fiscali e/o gli interessi passivi non dedotti. La quotazione, nel nostro ordinamento, è infatti spesso circostanza che consente

MOTIVAZIONI ECONOMICHE

Anche la dimostrazione che l'operazione è supportata da valide ragioni extrafiscali può consentire di disapplicare la norma antielusiva

disapplicare norme limitative, come ad esempio il regime delle società non operative o in perdita sistematica.

Sembra, inoltre, ragionevole che la disapplicazione delle previsioni limitative di cui al comma 7 dell'articolo 172 possa anche avvenire mediante la dimostrazione che l'operazione realizzata è supportata da valide ragioni extrafiscali che risultino prevalenti rispetto alle ragioni di origine fiscale. In altre parole, la presenza di valide ragioni e motivazioni economico-aziendali per le quali viene effettuata la fusione può aiutare nella disapplicazione della norma antielusiva specifica, laddove le stesse hanno determinato la decisione di procedere alla fusione, anche in assenza del riporto delle perdite fiscali e degli interessi passivi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aziende & territorio Grande garanzia per sicurezza di rete, pulizia nelle case vacanza, telecomunicazioni e tecnologie mediche

Lazio, l'impresa a dimensione dei propri clienti

Le realtà imprenditoriali della regione battono la concorrenza assicurando servizi sempre all'avanguardia

Stop al Ransomware**Fabrizio Croce - Dir. Sud Europa**

Attacchi ransomware, APT, fino ai Cryptolocker, mettono in ginocchio le piccole come le grandi aziende. **WatchGuard**, produttore di soluzioni di sicurezza di rete avanzate, è in grado di offrire protezione dal perimetro fino all'end point, e di aiutare le imprese a sfruttare le potenzialità dei dispositivi mobili e delle reti wireless. Le sue soluzioni UTM sono la risposta più efficace per proteggere le aziende, i loro dati e i loro clienti. La mission dell'azienda è offrire soluzioni di sicurezza di grado enterprise che siano facili da implementare e gestire anche dalle PMI. Attiva a Seattle dal 1996, è presente in Italia a Roma presso Parco de Medici.

È tra le poche aziende del settore ad offrire supporto tecnico locale in italiano. Con oltre 12.000 clienti in Italia, tra SMB e Mid-Enterprise, e centinaia di clienti nella PAL, WatchGuard offre le migliori performance UTM in tutte le fasce di prezzo. Nell'agosto 2016 è stata l'unica azienda nominata tra i «Visionari» da Gartner nel report «Magic Quadrant for UTM».

Per info: www.watchguard.it ■

Criù, vacanze romane

Risolutezza, rapidità, ricercatezza e romanità: ecco **4ERRE**, società che - con **La fortezza** e **Criù** (diminutivo di Cristina Caruso e Luisa Grazia Pagano) - si occupa della gestione di oltre 1.200 case vacanza a Roma. Non c'è quartiere dove le società non abbiano in gestione un immobile dove tutti i giorni si occupano di pulizia e fornitura di biancheria e kit di cortesia, oltre che in alcuni casi di piccola manutenzione. Garantendo un soggiorno felice a decine di migliaia di turisti (per lo più stranieri) tutto l'anno. L'attività è iniziata nel 2000, quando Cristina Caruso è diventata imprenditrice «per caso»: «A 47 anni mi sono trovata da dirigente d'azienda a disoccupata». Ma invece di ricorrere a sussidi statali, Caruso si è rimboccata la maniche e ha iniziato l'attività (prima da sola, poi in società con Pagano) che oggi porta le sue aziende ad avere 85 dipendenti: «Tutti regolarmente assunti» dice con orgoglio. Un'attività senza tregua, ma che trova la soddisfazione delle tante agenzie che si affidano alle tre società. «Clienti che ringraziano per la fiducia che ci danno ogni giorno. Solo grazie a loro siamo arrivati a questi risultati».

**Cristina Caruso****NOITEL entra nella grande sfida: Internet super veloce****Andrea Perocchi, intervistato al M2M Forum di Milano**

La crescita del «file sharing» su Internet e nei social, scambiare contenuti multimediali video, musica, immagini, gaming e streaming, richiede una domanda di connessioni broadband sempre più veloci e affidabili. **Noitel Italia**, con grande know how nelle telecomunicazioni, si afferma sul mercato come operatore unico offrendo una vasta gamma di servizi: Fibra Ottica fino a 300 Mb, disponibile su tutte le aree metropolitane per navigare senza limiti oltre la «velocità della luce», via Satellite fino a 22 Mb di download e 10 Mb di upload in digital divide o per soluzioni di backup. I vantaggi: unico riferimento per servizi di connettività e business continuity, telefonia, applicazioni, soluzioni Cloud e macchine to machine (M2M), offerta SIM con IP Pubblico per il mercato IOT (Internet of Things). Noitel Italia è operatore mobile virtuale (MVNO-ESP) con proposte competitive personalizzate, offre la portabilità gratuita e il trasferimento del credito per i propri clienti mobile. La propria piattaforma JULIA è aperta per offrire servizi white label, per ISP, WISP, reti vendita e franchising: Noitel Italia prevede

avere la banda larga è una necessità per le aziende, la connessione ADSL Satellite proposta da Noitel Italia in collaborazione con Eutelsat Broadband e gli acceleratori hardware OneAccess e Microtik, che aumentano le performance di VPN e reti aziendali, consente di comunicare velocemente ad aziende, tele monitorare e video sorvegliare aree agricole, parchi fotovoltaici, eolici ed idroelettrici, reti vendita GDO, realizzare dirette televisive con banda garantita, distribuire contenuti multimediali di radio, TV, web. «Siamo una squadra di professionisti, tecnici e commerciali, pronti ad accogliere con passione i clienti per progetti integrati ed ambiziosi» afferma Andrea Perocchi, amministratore unico Noitel Italia - ci poniamo

**Maria de Padova, Responsabile marketing e comunicazione**

fessionale per aspetti commerciali ed assistenza, unica piattaforma di provisioning e gestione servizi, controllo consumi, fatture e facile assistenza H24 supportata dalla rete partner con più di 300 Partner e 2000 Installatori certificati per impianti e sistemi satellitari. Noitel Italia, integra nell'offerta router FritzBox AVM, per servizi in real time di entertainment per esperienze fluide, telefonia VoIP di qualità, video e film in streaming in alta definizione. Nelle zone rurali, dove

Il cuore di Cardionica

Tecnologie elettroniche e informatiche per controllo, diagnosi e monitoraggio delle patologie cardiovascolari: è **Cardionica**, nuova realtà completamente italiana nel settore medicale nata come spin off dell'Istituto Superiore di Sanità e Start Up Innovativa. Lanciata nel 2014 con fondi di Filas, oggi ha un bilancio in pareggio. Merito di una compagine societaria qualificata: ricercatori ISS e professionalità esterne; uno dei soci l'Ing. Carlos Dominguez Real: «La nostra mission è coniugare alta tecnologia, prevenzione, usabilità e riduzione dei costi del SSN». Due i prodotti già sviluppati: una piattaforma domiciliare per il controllo remoto della pressione arteriosa oggetto di sperimentazione al S. Lucia di Roma, e un cerotto elettronico «per il quale abbiamo vinto il premio Lazio Innovatore 2016». Sarà disponibile nelle farmacie e rileva la fibrillazione atriale, patologia silente e possibile causa di ictus. I prodotti sono wireless e connettono a un server remoto che gestisce e memorizza i dati. Molte le aziende interessate alla realtà Cardionica.it ■

**Il marchio Cardionica****GT50, la sicurezza digitale ha un alleato****Sandro Fontana**

Sicurezza documentale e informatica: in campo **GT50**. Fondata nel 2009 da Sandro Fontana, esperto di sicurezza ICT e crittografia, GT50 (www.gt50.org) offre soluzioni sviluppate nel rispetto degli standard internazionali dei protocolli e degli algoritmi di crittografia. «GT50» spiega Sandro Fontana - gestisce e sviluppa la piattaforma hardware e software Timbro Digitale 2D-Plus, la cosiddetta firma digitale su carta». 2D-Plus è un codice bidimensionale brevettato, di cui Fontana è co-inventore. L'apposizione del Timbro Digitale 2D-Plus (www.timbrodigitale.com) su un documento garantisce l'autenticità e impedisce la falsificazione. La piattaforma è utilizzata da più di 150 Enti di Pubblica Amministrazione, che così offrono documentazione e servizi on-line ai cittadini, semplificando ed alleggerendo i servizi allo sportello. Per le stesse motivazioni, Timbro Digitale 2D-Plus è usato da 10 delle più grandi Università italiane e dalla Presidenza della Repubblica. E per l'end user? «Abbiamo lanciato - continua Sandro Fontana - Q-ID, App

gratuita che protegge dati personali e identità elettronica degli utenti. Q-ID supporta l'utente nella creazione di password robuste e consente di memorizzare in modalità sicura informazioni riservate. Permette inoltre lo scambio di messaggi, tramite crittografia ad alto livello: nessuna organizzazione criminale o governativa può violare la riservatezza dei messaggi e dei dati conservati da Q-ID». Q-ID (www.q-id.net) è disponibile per smartphone, tablet e pc. «Infine - conclude il titolare di GT50 - stiamo per rilasciare Photo Shield, App per proteggere le immagini, dedicata agli utenti finali. Tutti usiamo lo smartphone per scambiarsi foto, spesso sottovalutando i rischi legati alla diffusione in rete delle stesse. Grazie a Photo Shield, l'immagine viene inviata senza rischi con le consuete applicazioni, perché è trasformata in un'altra immagine priva di significato. Per poter ricostruire e vedere l'originale, il destinatario dovrà essere in possesso di una password che il mittente avrà condiviso con lui, magari con Q-ID».

INFORMAZIONE PROMOZIONALE A CURA DI PUBMEDIAGROUP

FISCO

www.quotidianofisco.ilssole24ore.com

Tributi locali. L'indicazione del viceministro dell'Economia sull'imposta applicata alla tassa rifiuti bocciata dalla Consulta

Iva-Tia, spunta il rimborso parziale

Casero: tema all'attenzione del Mef, ma con effetti finanziari molto rilevanti

Gianni Trovati
ROMA

La sentenza della Corte costituzionale che ha tolto il velosull'illegitimità dell'Iva sulla vecchia tassa rifiuti del 2009, quella della Cassazione (sentenza 3756) che ha imposto di rimborsare i contribuenti è del 2012, e intanto la stessa tariffa (la «Tia») che ha prodotto la battaglia giuridica è scomparsa dall'orizzonte fiscale il 1° gennaio 2013. La questione, però, rimane di stretta attualità per una ragione semplice: i soldi che negli anni i contribuenti hanno versato per un'imposta «illegale» non sono mai tornati nelle loro tasche. Il tema è tornato ieri in commissione Finanze alla Camera dove il viceministro dell'Economia Luigi Casero, rispondendo a un'interrogazione di Marco Brugnerto (M5S), ha potuto solo spiegare che

il problema «è all'attenzione dell'amministrazione finanziaria». Anche perché «gli effetti finanziari della restituzione dell'Iva potrebbero essere molto rilevanti», e quindi si prova a studiare «una soluzione idonea a contemperare le istanze dei cittadini utenti del servizio con le esigenze connesse al rispetto dei saldi di finanza pubblica». In altre parole, la (lunga) ricerca punterebbe a forme di rimborso parziale per non dare un colpo troppo duro a conti pubblici già in sofferenza.

IMPATTO ECONOMICO

L'arretrato rimborsabile viene quantificato in un miliardo se si considera la prescrizione dopo cinque anni, raddoppia in caso di termine decennale

In effetti, come rilevato più volte su questo giornale, la questione può risultare parecchio costosa. Nella sentenza 238/2009 la Consulta ha chiarito che quella sull'igiene ambientale era una tariffa (cioè un corrispettivo misurato in base alla quantità di rifiuti prodotti dall'utente) solo nel nome, ma era una tassa lineare nei fatti e quindi non poteva essere accompagnata dall'Iva perché non è possibile far pagare un'imposta su un'altra imposta. A quell'epoca, la Tia era applicata in 1.193 Comuni, e riguardava quindi 17 milioni di abitanti e centinaia di migliaia di imprese. L'Iva illegittima che l'accompagnava valeva circa 200 milioni l'anno, e quindi produceva un arretrato rimborsabile da un miliardo considerando la prescrizione quinquennale (ma non mancano i sostenitori della prescrizione in 10

anni, che raddoppierebbe il conto). Gli utenti, com'è ovvio, hanno cominciato a bussare alle porte delle imprese che gestiscono il servizio, ottenendo anche svariate sentenze a loro favore dai giudici di pace e dalle commissioni tributarie. Le aziende, dal canto loro, hanno fatto notare che l'Iva riscossa sulle bollette era stata a sua volta girata all'Erario, e che quindi il compito di mettere mano ai fondi per gli indennizzi tocca allo Stato. Qualche gestore (per esempio la Veritas di Venezia) ha scritto nel 2012 all'agenzia delle Entrate, che però si è limitata a ribadire le vecchie istruzioni sulla legittimità dell'Iva in attesa di novità ministeriali mai arrivate.

In questa catena di Sant'Antonio delle responsabilità il problema si è incancrenito, ma non ha smesso di crescere con l'addio alla

Le sentenze

01 | CORTE COSTITUZIONALE
Nella sentenza 238 del 24 luglio 2009 la Corte costituzionale si esprime sulla Tia «... tale prelievo presenta tutte le caratteristiche del tributo ..., pertanto, non è inquadrabile tra le entrate non tributarie, ma costituisce una mera variante della Tarsu ... conservando la qualifica di tributo propria di quest'ultima»

02 | CORTI DI CASSAZIONE
Nella sentenza 3756 del 9 marzo 2012 la Cassazione boccia la prassi amministrativa del dipartimento delle politiche fiscali riportata nella circolare 3/2010 che giudica la Tia un'entrata patrimoniale soggetta a Iva

vecchia Tia. L'Iva infatti accompagnata anche la «Tia», cioè la nuova versione della tariffa scomparsa come una meteora nella caleidoscopica evoluzione delle tariffe sui rifiuti, viene oggi applicata anche nei (finora pochi) Comuni che utilizzano la Tari «puntuale». A differenza di quella «ordinaria», infatti, quella «puntuale» dovrebbe calcolare il conto in base alla quantità di rifiuti prodotti. Ma questo carattere corrispettivo appare più dichiarato che reale, le stesse bozze di regolamento attuativo (non ancora adottato) moltiplicano gli elementi presuntivi non da escludere che un ritorno della questione sul tavolo dei giudici possa sfociare nell'illegittimità dell'Iva anche su queste nuove forme di tariffa.

gianni.trovati@ilssole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fisco e professionisti. Convegno dei commercialisti

Milano chiude la voluntary e parte con il patent box

Un patto di collaborazione tra gli Ordini e l'amministrazione fiscale. È l'impegno che l'agenzia delle Entrate delle Lombardia e l'Ordine dei dottori commercialisti di Milano stanno attuando, dopo che il confronto e il dialogo, anche con il Coordinamento della Lombardia, è stato sperimentato in occasione della voluntary disclosure.

Il direttore della Dre, Giovanna Alessio, e il presidente dei commercialisti milanesi, Alessandro Solidoro, hanno sottolineato la «reciproca convenienza» al confronto durante il convegno «Strumenti fiscali di rilancio economico», organizzato nella Scuola di alta formazione dell'Ordine. «Il confronto sulle criticità - ha specificato Alessio - ci ha permesso di risolvere man mano i problemi e anche di esaminare più velocemente le pratiche, tanto che stiamo concludendo la lavorazione dei fascicoli sulla vd, circa 63 mila». L'esperienza - ha continuato Alessio - verrà replicata con l'esame delle opzioni per il patent box. «In Lombardia - ha detto Alessio - sono arrivate circa 1.500 istanze, di cui circa 300 sono di competenza del Centro di Pescara. Come Dre dobbiamo, quindi, esaminare 1.200 pratiche: si tratta di una materia complessa e articolata, il confronto con gli Ordini costituirà un modo per trovare le soluzioni alle criticità».

Solidoro ha poi proposto il ruolo di filtro e di mediazione dell'Ordine per veicolare eventuali lamentele dei professionisti nella gestione dei fascicoli fiscali da parte dei funzionari dell'Agenzia. In questo modo i comportamenti sbagliati possano essere corretti con la segnalazione ai vertici degli uffici.

Filo conduttore del convegno è stato il fisco come elemento per promuovere sviluppo. Luigi Campiglio dell'università Cattolica ha sottolineato come la crescita non possa essere affidata solo alla politica monetaria, occorre invece promuovere investimenti e consumi. Per i primi, alcuni strumenti sono stati messi in campo, come l'agevolazione per ricerca & sviluppo e il patent box, ma anche l'interpello e il ruling finalizzati a dare certezza alle imprese, così che la stratificazione delle regole tributarie non costituisca più un ostacolo agli investimenti per

LA COLLABORAZIONE

Il direttore della Dre Giovanna Alessio: il confronto con gli Ordini ci ha aiutati a risolvere le criticità

l'incertezza della tassazione. Ne hanno parlato i commercialisti Paolo Ludovici, Carlo Galli, Piermauro Carabellero. «Il sistema tributario può e deve orientare le decisioni delle imprese e dei consumatori verso scelte che creino volano di crescita», ha commentato Solidoro.

A presentare le misure della prossima legge di bilancio è intervenuto il vice ministro dell'Economia, Enrico Zanetti. «La proposta di rottamare le cartelle, senza sconti sull'imposta, ma solo su sanzioni e interessi di mora, è un modo per ridare fiato a quanti faticano a pagare e per riportare tanti contribuenti e imprese in un circuito economico virtuoso».

M.C.D.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOCUS. PER LE FRODI SUL VALORE AGGIUNTO

Procura europea, l'idea viene da lontano

di Benedetto Santacroce

La lotta alle frodi che colpiscono gli interessi finanziari dell'Unione europea è ancora del tutto inefficace per l'assenza di una disciplina centralizzata che, non solo, coordini le attività investigative realizzate dai singoli Stati membri, ma che, possa in modo autonomo attivare l'azione penale e perseguire i singoli fenomeni di frode che si verificano in uno qualsiasi dei territori unionali. In questa logica, è sicuramente condiviso l'obiettivo di riformare il sistema di contrasto

esistente, ma la soluzione scelta di creare una procura europea non è ancora a portata di mano.

La creazione di una Procura europea (European public prosecutor's office - Eppo) viene da lontano. Già nel 2000 venne proposto all'interno di un articolato rapporto di esperti della materia denominato «Corpus Juris»; successivamente nel 2001 il procuratore europeo viene ripreso dalla Commissione europea con il libro verde sulla giustizia; nel 2007 con il trattato di Lisbona per la sua creazione viene modificato il Trattato dell'Unione

europea e all'articolo 86 viene prevista l'istituzione della procura europea a partire da Eurojust. Nel 2013 viene proposta dalla Commissione UE una regolamentazione dell'Eppo (documento COM (2013) 534 finale). Allo stato attuale le discussioni su quel testo sono state accelerate per il dilagare del fenomeno delle frodi.

L'Eppo sarà una struttura decentrata composta da un procuratore europeo e da procuratori europei delegati negli Stati membri. Il procuratore europeo provvederà a dirigere e istruire i procuratori delegati, che faranno capo

direttamente a lui per i reati che sono di competenza dell'Eppo pur restando integrati negli ordinamenti giudiziari degli Stati membri. In questo modo dovrà essere garantito il coordinamento, la celerità degli interventi e una sorveglianza continua delle indagini e delle azioni penali in corso. La Procura europea opererà, comunque, in modalità decentrata: i casi saranno trattati al livello più opportuno, ovvero per lo più dai procuratori delegati negli Stati membri. Scegliendo una struttura decentrata integrata negli ordinamenti giudiziari degli Stati membri si

L'ANTICIPAZIONE



Una struttura specializzata

Torna l'attenzione sulla necessità di una Procura europea per contrastare i reati che ledono gli interessi finanziari della Ue

dovrebbe ottenere una Procura europea capace di assicurare con rapidità e efficacia la tutela degli interessi dei contribuenti e di integrarsi nei sistemi giudiziari nazionali basandosi sulle loro competenze e risorse. In effetti, disporrà di poche norme europee, ma si avvarrà delle norme e dei poteri dei singoli Stati membri. Nella previsione normativa l'Eppo viene creata direttamente dall'unità di cooperazione giudiziaria (Eurojust) e proprio per questo ci si auspica una stretta sinergia con tutte le procure nazionali. Sul piano operativo sarà necessario anche un coordinamento con l'Olaf che da anni realizza, con difficoltà, attività di investigazione amministrativa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Qualunque sia la tua strada...
ti diamo al miglior prezzo
il mezzo per raggiungerla**

NOLEGGIO MENSILE
Senza obblighi di durata

€299,00 (+*)

Citroen C1 o similare al mese + iva
Incluso: Bollo • Assicurazione
Manutenzione

(*) Tariffa valida da Ottobre 2016
Suscettibile a variazioni senza preavviso.

con 3500 Km al mese

Catene da neve incluse dal 15 novembre al 15 aprile nelle zone coperte dall'ordinanza

Sicily by Car auto europa
Numero Verde 800-334440
091.6390311 - 091.6390324
091.6390301 - 091.6390302

www.sicilybycar.it
sbc@sbc.it

Google play
Available on the App Store

DIRITTO DELL'ECONOMIA

www.quotidianofisco.ilssole24ore.com

Diritto e sanzioni. La Cassazione a sezioni unite chiede di riesaminare il problema del cumulo delle penalità

Il «ne bis in idem» alla Corte Ue

Da valutare se il giudice nazionale può applicare direttamente il principio europeo

Alessandro Galimberti
MILANO

Finisce con un nuovo **rinvio pregiudiziale alla Corte Ue** il **“doppio binario” sanzionatorio penale/amministrativo per reati finanziari**. A disporlo è stata ieri la Sezione tributaria civile della Corte di cassazione - ordinanza interlocutoria 20675/16 - accogliendo il ricorso di Stefano Ricucci (più Carlsson Re e Magiste International, entrambe in liquidazione) per la vicenda, ormai passata agli annali di storia, della scalata a Rcs Mediagroup.

Ricucci e le due società erano statisanzionati da Consob per manipolazione del mercato (articolo 187-ter del testo unico della finanza) a 10,2 milioni di multa, ridotta della metà dalla Corte d'appello

di Roma e infine impugnata in Cassazione. Nelle more del procedimento amministrativo, Ricucci era stato sottoposto anche a indagine penale per gli stessi fatti, inchiesta conclusa con un patteggiamento diventato definitivo, ma con la pena estinta per applicazione dell'indulto del 2006 (legge 241). Un capo di imputazione di quella sentenza - che, pur patteggiata, equivale a tutti gli effetti a una condanna - riguardava «la diffusione di notizie false concretamente idonee a provocare una sensibile alterazione» del titolo Rcs, replicando nella sostanza le ipotesi su cui era già intervenuta la Consob («condotte manipolative poste in essere nell'ambito di una strategia tesa a richiamare l'attenzione del pubblico sui titoli in que-

stione e, per tale via, a sostenerne le quotazioni»).

Nel 2015 la Cassazione aveva rinviato alla Consulta le questioni di costituzionalità emergenti da questo fascicolo a seguito della famosa sentenza Grande Stevens sul *ne bis in idem* (Cedu, 4 marzo 2014), ma la Corte costituzionale le aveva respinte perché formulate in maniera «dubitativa e perplessa». Da qui la scelta “obbligata” della Sezione tributaria di piazza Cavour, che chiede ora alla Corte di Giustizia se sia conforme alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - e alla giurisprudenza della Cedu - l'apertura di un procedimento sanzionatorio amministrativo dopo che sul medesimo fatto “naturalistico” sia già calata una pro-

nuncia penale irrevocabile.

Proprio quest'ultimo aspetto - cioè la chiusura in anticipo del processo penale rispetto al procedimento amministrativo - differenzia il caso odierno Ricucci/Rcs dal precedente Grande Stevens, anche se sul punto la Cassazione ritiene di poter considerare il *ne bis in idem* allargato un principio «bidirezionale», in sostanza insensibile alla velocità relativa dei due procedimenti.

Ciò che appare chiaro al giudice rimettente, comunque, è che l'apertura contemporanea di due versanti sanzionatori (amministrativo e penale) non è preclusa da alcuna norma, mentre sembra fuori discussione che il primo approfondi sanzionatorio definitivo (cioè irrevocabile) qualunque sia,

estingue di fatto il filone parallelo.

Nell'evoluzione del diritto comunitario in tema di reati finanziari (Regolamento 596/14, articolo 30) vale la pena sottolineare che gli Stati membri possono anche decidere di non comminare sanzioni amministrative per abusi che siano già soggetti a sanzioni penali. Nel diritto italiano, invece, l'unica norma di diritto positivo sul *ne bis in idem* è l'articolo 649 del codice di procedura, ma lo riconosce, ma solo in ambito strettamente penale. Da qui la necessità di una nuova pronuncia di principio della Corte di giustizia europea, anche per stabilire se il giudice nazionale può applicare direttamente in *ne bis in idem* allargato della Cedu.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOCUS. LA POSSIBILITÀ DI FAR VALERE DIRETTAMENTE LA REGOLA SI ESTENDEREbbe AD ALTRI SETTORI (FISCO COMPRESO)

Decisione con riflessi a tutto campo

di **Antonio Iorio**

La previsione di un'ulteriore **sanzione oltre** a quella **penale** per svariati violazioni previste in più ambiti del nostro ordinamento, continua a far discutere.

In tema di market abuse era già intervenuta la Cedu (sentenza Grande Stevens del 4 marzo 2014) che aveva ritenuto illegittimo l'assoggettamento a processo penale per chi fosse stato definitivamente sanzionato con le sanzioni Consob, essendo di tipo “amministrative” per il diritto italiano (cioè irrogate da una autorità amministrativa), ma “penali” per il di-

ritto Cedu (perché punitive ed afflittive). Ciò per la Corte violerebbe l'articolo 4 del protocollo 7 aggiunto alla Convenzione che impedisce il “secondo giudizio” per stessi fatti.

La possibile duplicazione delle sanzioni si pone anche (e forse soprattutto) in tema tributario, dove l'illecito, sanzionato sotto il profilo amministrativo, quando costituisce reato conduce a una “seconda” pena. Secondo la Corte di Giustizia (causa C-617/10) uno Stato membro può infliggere, per gli stessi fatti di frode fiscale, la sanzione amministrativa e quella penale, solo se la sanzione fiscale non sia di natura penale. A tal fine, va dato ri-

lievo al grado di afflittività della sanzione fiscale e, qualora quest'ultima mascheri una natura penale e sia divenuta definitiva, c'è il divieto della doppia sanzione. Le **Sezioni unite della Cassazione (n. 37424 e 37425 del 2013)**, in tema di omesso versamento, hanno evidenziato la diversità delle due sanzioni (penali e tributarie). In particolare per gli omessi versamenti Iva il reato scatta qualora l'imposta non versata risulti dalla dichiarazione e non sia intervenuto il pagamento entro la scadenza per il versamento dell'acconto dell'anno successivo. La sanzione amministrativa, invece, è collegata all'omesso versamento di qualsi-

voglia importo alla scadenza mensile o trimestrale. La giurisprudenza di legittimità ha così escluso che potesse violarsi, attraverso la sanzione amministrativa e quella penale, il divieto previsto dalla Cedu. Il Tribunale di Treviso, con ordinanza del 18 febbraio 2015, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale in riferimento al reato di omesso versamento Iva.

La Consulta, con l'ordinanza n. 209/16, non ha risolto la questione, limitandosi a constatare che in conseguenza dell'innalzamento della soglia di punibilità per gli omessi versamenti Iva (da 50.000 a 250.000 euro) per l'illecito sotto la soglia, la questione

del *ne bis in idem* non avrebbe più avuto rilievo.

La nuova rimessione alla Corte di Giustizia a opera della Suprema Corte, pur riguardando ancora le sanzioni Consob, potrebbe avere risvolti ben maggiori e anche sotto il profilo tributario poiché la richiesta pare più ad ampio raggio.

È infatti richiesto se il giudice nazionale possa applicare direttamente i principi comunitari in relazione al “*ne bis in idem*”. Sela Corte adita confermasse tale possibilità, consentirebbe di fatto al giudice di qualsiasi procedimento, e quindi anche tributario, di verificare la sussistenza della duplicazione sanzionatoria di piazze a illeciti coincidenti e ciò a prescindere da specifiche disposizioni normative nazionali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Enti di previdenza. La spettanza scatta con il versamento della provvista

Casse, il diritto al credito con l'investimento «reale»

Marco Piazza

Le **Casse di previdenza** e i **fondi pensione integrativi** beneficiano, dal 2015, di un **credito d'imposta** commisurato ai proventi assoggettati alle ritenute e imposte sostitutive che siano reinvestiti nelle attività a carattere finanziario a medio e lungo termine individuate dall'articolo 2 del decreto del ministro dell'Economia e delle finanze del 19 giugno 2015. Sono emerse incertezze - risolte dalla **risoluzione 92/E** del 13 ottobre - sul momento in cui si devono considerare soddisfatti i presupposti per la fruizione del credito d'imposta.

Una prima tematica riguarda l'esercizio in cui si considerano effettuati gli investimenti in fondi di private equity.

Di norma gli investitori sottoscrivono un impegno a versare una determinata somma complessiva (commitment) e solo in un successivo momento, su richiesta del gestore, provvedono a effettuare i versamenti necessari al fondo per effettuare i propri investimenti. La risoluzione precisa che l'ammontare che può essere considerato investito ai fini del calcolo del credito d'imposta non è il commitment, ma l'importo effettivamente versato in seguito alla richiesta del gestore.

Un secondo problema deriva dal fatto che spesso, nel corso della vita del fondo, il gestore restituisce agli investitori parte del capitale originariamente versato, riservandosi, se lo prevede il regolamento del fondo, di richiamarlo quando si presentassero nuove opportunità d'investimento. L'articolo 2, comma 2 del provvedimento dispone che le attività di carattere finanziario che danno luogo al credito d'imposta devono

essere detenute per almeno cinque anni e che, in caso di cessione o discendenza del titolo oggetto di investimento prima del quinquennio, il corrispettivo conseguito va reinvestito in attività agevolabili entro 90 giorni. La risoluzione chiarisce che l'obbligo di reinvestimento riguarda anche i rimborsi temporanei. Opportunamente la risoluzione conferma che quando non sia possibile collegare il rimborso all'originario investimento (come di norma avviene per gli investimenti in fondi di private equity) si devono considerare rimborsati per primi i capitali versati per primi (metodo Fifo); corollario di questa soluzione è che se l'ente

aveva già effettuato investimenti entro il 31 dicembre 2014 (non agevolati), successivamente ne ha effettuati altri nello stesso fondo comune e, dopo ancora, riceve un parziale rimborso, questo - fino a concorrenza degli investimenti fatti fino al 31 dicembre 2014 - non diminuisce lo stock degli investimenti effettuati dal 2015 e quindi non comporta l'obbligo di reinvestimento.

Più complessa è la terza casistica sottoposta all'Agenzia, relativa all'investimento in start up. Infatti, una delle condizioni di spettanza del credito d'imposta è che l'investimento sia effettuato in società che operino in prevalenza nei settori infrastrutturali indicati nel decreto. Ma se l'investimento è effettuato in start up (o, come nel caso del quesito, in società finanziarie che investono in start up), è possibile che, al momento del versamento del capitale, la verifica della prevalenza non sia fattibile, non avendo la società e le sue controllate ancora cominciato a operare. In questo caso la verifica è differita a un periodo di imposta successivo e va operata con riferimento sia alle società partecipate, operanti nei settori infrastrutturali, sia alla società finanziaria che le detiene. Ad esempio, nel caso della start up oggetto del quesito, che è essenzialmente una società di investimento, il credito d'imposta relativo agli investimenti effettuati prima del concreto inizio dell'attività diventa fruibile nel primo periodo in cui - avviati gli investimenti infrastrutturali - sia la società finanziaria sia le sue partecipate rispondono al requisito di prevalenza degli investimenti effettuati nei settori infrastrutturali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ISEE

Prorogata la convenzione Caf-Inps

La convenzione tra Inps e Caf sta per essere prorogata ufficialmente. «Non ci sarà, quindi, alcun blocco delle pratiche», assicura il coordinatore della Consulta dei Caf, Massimo Bagnoli. La proroga durerà fino al 31 dicembre 2016, dopodiché dovrebbe essere stipulata una nuova convenzione con l'Inps. L'attuale convenzione era scaduta il 30 settembre e i Caf avevano lanciato l'allarme nelle scorse settimane. Attraverso la convenzione i Caf hanno l'incarico di gestire i servizi legati all'indicatore della situazione economica equivalente (Isee) dei contribuenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cessioni d'azienda. Per il cedente si genera una perdita su crediti o una sopravvenienza attiva

Nuovo acquisto la retrocessione per patto di riservato dominio

Luca Gaiani

Nella **cessione di azienda**, la risoluzione in forza di un **patto di riservato dominio** è equiparata fiscalmente ad un **nuovo acquisto**. Il **cedente originario risponde** solidalmente con il cessionario dei **debiti fiscali**. Lo chiarisce l'agenzia delle Entrate nella **risoluzione 91/E** di ieri, che illustra inoltre il trattamento da riservare al credito residuo dell'ex cedente a fronte della riacquisto dei beni aziendali, con conclusioni che potrebbero assumere rilevanza anche per i ben più diffusi casi di cessione di macchinari accompagnate dalle suddette clausole contrattuali.

Per l'imposta di registro, la risoluzione del contratto sconta invece la tassa fissa.

La pronuncia dell'Agenzia prende le mosse dall'interpello di un contribuente che, diversi anni or sono, ha ceduto a terzi la sua azienda, prevendendo un pagamento rateale supportato

da una clausola di riserva della proprietà in base all'articolo 1523 del Codice civile. Verificandosi ora i presupposti per la risoluzione del contratto per inadempimento, il cedente sottopone all'Agenzia diversi quesiti sulle ricadute fiscali della retrocessione dell'azienda.

L'Agenzia sottolinea preliminarmente che le regole civilistiche e fiscali riguardanti la vendita con riserva di proprietà divergono sensibilmente. In ambito civilistico, la proprietà dei beni si trasferisce all'acquirente solo al momento del pagamento dell'ultima rata di prezzo, mentre fiscalmente (sia ai fini del reddito d'impresa che dell'Iva) la cessione assume piena rilevanza in base alle regole ordinarie e dunque prescindendo dall'esistenza di tale clausola contrattuale. Una analoga efficacia immediata è inoltre prevista dai principi contabili per la rilevazione della operazione nel bilancio d'esercizio.

La risoluzione di ieri, prendendo le mosse dal descritto inquadramento del patto di riservato dominio, ritiene che la conseguente risoluzione del contratto si configuri in ambito fiscale come una nuova (retro) cessione di azienda effettuata dall'ex cessionario all'ex cedente.

Intal senso, il cedente originario dovrà attribuire alle attività e passività riprese in carico nella propria contabilità un valore pari al relativo valore normale, confrontando l'importo con quello del credito iscritto in bilancio per le rate ancora da incassare. La differenza tra le due poste costituirà, rispettivamente, una perdita su crediti (deducibile ai fini Ires ma non ai fini Irap) o una sopravvenienza attiva. Qualora il giudice disponga a carico dell'ex cedente un indennizzo da versare al cessionario in base all'articolo 1526, comma 2 del Codice, il relativo importo

costituirà una sopravvenienza passiva deducibile solo in ambito Ires dato che va indirettamente a rettificare una plusvalenza che non aveva concorso a formare l'imponibile regionale.

L'Agenzia, sempre sulla base della equiparazione fiscale tra risoluzione contrattuale e nuova cessione di azienda, afferma che troverà applicazione, a carico del cedente originario, l'articolo 14 del Dlg. 472/97 che prevede la responsabilità solidale per i debiti fiscali riguardanti l'azienda acquistata. L'ex cedente rischia pertanto, nel riprendere il possesso dell'azienda, non per fatto volontario, ma come conseguenza dell'inadempimento del cessionario, di dover rispondere di passività tributarie sorte in capo a quest'ultimo, senza poter invece disporre delle tutele previste dalla norma per l'acquirente per gli ordinari casi di cessione. Nella cessione (volontaria), infatti, il cessionario può ottenere preventivamente dal fisco la quantificazione dei crediti erariali riguardanti il cedente, tutelandosi adeguatamente, eventualmente evitando, se del caso, di procedere all'acquisto dell'azienda.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Regole Iva. Non si tratta di cessioni all'esportazione

Vendite a soggetti extra-Ue: nei duty non matura il plafond

Michele Brusattera

Niente **plafond Iva** per i **beni ceduti** in territorio “extra-doganale” nell'ambito dei **duty free shop**.

Il Mef ha fornito un rilevante chiarimento in occasione del **question time alla commissione Finanze della Camera**. Chiarimento che riguarda la possibilità di comprendere fra le operazioni che fanno maturare il plafond Iva, anche le cessioni di beni poste in essere nei confronti di soggetti extracomunitari all'interno dei duty free, collocati in porti, aeroporti e stazioni di frontiera.

La questione parte dal fatto che in base all'articolo 128 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale «le amministra-

zioni, gli enti e le imprese esercenti porti, aeroporti, ferrovie, strade ed autostrade possono essere autorizzati ad istituire e gestire direttamente od a mezzo di loro concessionari, rispettivamente nell'ambito di stazioni marittime, aeroportuali e ferroviarie di confine ed in prossimità di transiti internazionali di strade ed autostrade, speciali negozi per la vendita ai viaggiatori in uscita dallo Stato di prodotti allo stato estero in esenzione di tributi, destinati ad essere usati o consumati fuori del territorio doganale».

Pertanto, acquisendo la merce introdotta nei duty free, che può essere merce sia unionale che non unionale, lo status di «prodotti allo stato estero» non può far considerare i duty free shop come

“territorio extra doganale”. Con questa premessa si arriva alla conclusione che le cessioni di beni a soggetti extra-comunitari che li utilizzano o consumano fuori del territorio europeo, non danno diritto alla maturazione del plafond ai fini Iva. A supporto di quanto affermato c'è anche la Corte di cassazione che, con sentenze del 2013 (n. 21986 e 21988), ha espressamente negato la legittimità del plafond in capo alla società che si occupa di gestione dei negozi duty free in un aeroporto. A questa conclusione la Corte arrivava stabilendo che tali tipologie di cessioni non possono essere qualificate come cessioni all'esportazione in base a quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, della legge Iva, Dpr

633/72. Più precisamente non possono rientrare nella lettera a), in quanto il trasporto o la spedizione del bene ceduto al di fuori della Ue non è effettuato a cura o a nome del cedente, come prescritto dalla norma, ma dal viaggiatore in transito. Non può trovare nemmeno applicazione la lettera b) del primo comma dell'articolo 8, in quanto tale disposizione precisa che non possono essere considerate cessioni all'esportazione quelle di beni trasportati fuori dal territorio comunitario nei bagagli personali del cessionario. Alla luce di quanto su questo punto già affermato dall'amministrazione nonché da quanto affermato dalla Cassazione viene ribadito che le cessioni effettuate all'interno dei duty free shop nei confronti di passeggeri che risultano avere destinazioni al di fuori della Ue, non possono essere qualificate come esportazioni e pertanto non danno diritto a maturazione di plafond Iva.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LEGISLAZIONE E DIRITTO

Master

Cattolica 2016-2017

Conoscere, cambiare, crescere.
Le priorità che condividiamo.

“Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva” Art. 53 della Costituzione

DIRITTO TRIBUTARIO

Master universitario di secondo livello - VI edizione

Direttore:

Prof. Maurizio Logozzo, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Consiglio scientifico:

Prof. Enrico De Mita, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Prof. Gaspare Falsitta, Università degli Studi di Pavia

Prof. Gianfranco Gaffuri, Università degli Studi di Milano

Prof. Maurizio Logozzo, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Prof. Francesco Tesaro, Università degli Studi di Milano - Bicocca

Prof. Victor Uckmar, Università degli Studi di Genova

Già per le scorse edizioni il Master ha ottenuto l'accreditamento per il riconoscimento dei crediti formativi professionali da parte degli Ordini degli Avvocati, dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e dei Consulenti del Lavoro di Milano.

Durata: novembre 2016 - dicembre 2017

Sede: Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano

Programma: 400 ore di didattica; 65 CFU

Frequenza: venerdì full-time e sabato part-time, 9.00 - 13.00

Termine invio domanda di iscrizione: 5 novembre 2016

Riduzioni della quota di partecipazione per iscrizioni pervenute entro il 10 ottobre 2016

Informazioni: master.unicatt.it/diritto/tributario

In collaborazione con

S.A.S. LUIGI MARTINO
Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano

UNIVERSITÀ CATTOLICA
del Sacro Cuore

DLA PIPER

pwc
PwC Tax and Legal Services

GIUSTIZIA E SENTENZE

www.quotidianodiritto.ilssole24ore.com

In breve

**OK DELLE COMMISSIONI**
Ddl anti-caporalato verso l'Aula

Ok della commissione Giustizia della Camera, in congiunta con la Lavoro, al Ddl governativo sul caporalato che la prossima settimana approderà in aula. Il disegno di legge riscrive il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro e modifica l'articolo 603-bis del Codice penale, prevedendo la reclusione da uno a sei anni per l'intermediario e il datore di lavoro che sfrutti i lavoratori approfittando del loro stato di bisogno, se i fatti sono commessi mediante violenza e minaccia la pena aumenta da cinque a otto anni e c'è l'arresto in flagranza

MISURE CAUTELARI
È mafioso chi fa gli interessi del clan

Ai fini dell'adozione di una misura di prevenzione personale e patrimoniale, l'appartenenza all'associazione mafiosa, deve essere valutata alla luce della concreta idoneità a riaffermare, consolidare irrobustire e rendere più facilmente raggiungibili gli interessi della struttura criminale mafiosa alla quale si appartiene e alla quale si assicurano risorse, servizi ed utilità. Partendo da questo principio la Cassazione annulla, ritenendo non provato il nesso funzionale, la confisca dei beni e la misura di prevenzione personale nei confronti di uno degli imputati. Corte di cassazione - Sezione VI penale - Sentenza 13 ottobre 2016 n.43357

Cassazione. La Volkswagen Group Italia non ha violato la concorrenza ristrutturando la rete di vendita

Libero il cambio di concessionari

Non sindacabile il diritto alla strategia d'impresa anche se il rivenditore fallisce

Patrizia Maciocchi
ROMA

La società che importa e distribuisce **automobili** può rafforzare la sua posizione sul mercato, riorganizzando la **rete di vendita**, anche se questo comporta un pregiudizio per il concessionario. La **Corte di cassazione**, con la sentenza 20688 depositata ieri, respinge il ricorso di una Srl sottoposta a una procedura fallimentare per la quale chiedeva i danni alla Volkswagen Group Italia (Vgi). La filiale italiana del noto marchio tedesco era chiamata in causa come importatore e distributore in Italia dell'Audi, per aver rinnovato la propria rete di distribuzione abusando della sua posizione dominante e della posizione di dipendenza economica, riducendo in maniera illegittima la concorrenza intrabrand.

Per la Cassazione, però, le "accuse" sono infondate.

In primo luogo i giudici sgombrano il campo dall'equivoco che la Volkswagen, benché produttore di primaria importanza, goda di una posizione dominante nel mercato italiano. In ogni caso, la Corte precisa

che l'invocata legge 287/1990 (articolo 3) non mira a impedire la conquista di posizioni dominanti sui mercati, ma a evitare che tali posizioni tolgano competitività al mercato.

Di conseguenza, è lecita la strategia imprenditoriale della Vgi, che aveva scelto di ricollocare il marchio Audi nella fascia alta del mercato automobilistico. Decisione che non può essere sindacata, se non a costo di una illegittima compressione della libertà di impresa.

Quello che interessa è valutare, ai fini dell'eventuale condotta "scurra", se la nuova rete di concessionari è stata tutelata dal punto di vista della libera concorrenza e della libertà di impresa. Condizioni che sarebbero pregiudicate nel caso si realizzassero, come eccezione dalla ricorrente, rigidi compartimenti territoriali o di brand. Ma questo nel caso esaminato non è avvenuto: i nuovi contratti non hanno comportato un'esclusiva territoriale per i concessionari, stabilendo che ciascuno di questi può rivendere le proprie autovetture Audi in tutti gli Stati dell'Unione eu-

ropea e anche fuori Unione. Resta dunque aperta la possibilità di concorrenza tra concessionari della stessa marca.

La Vgi ha inoltre lasciato liberi i rivenditori di rifornirsi di automobili Audi anche da soggetti diversi, ponendo il solo li-

mite del 30% per proprio fabbisogno annuale. Resta anche l'opportunità di rivolgersi ad altri operatori per diventare concessionari anche di altri marchi concorrenti.

La Suprema corte esclude che, come lamentato, ci sia stata una discriminazione nel selezionare ed escludere i rivenditori. Dal piano fornito dalla casa automobilistica emerge, infatti, che sono stati adottati criteri oggettivi tesi solo a rendere un servizio migliore alla clientela. Tra le "controindicazioni" della riorganizzazione, la ricorrente aveva messo il danno ai consumatori, ma manca la prova di un effetto negativo sui prezzi.

Nel considerare legittima la ristrutturazione, la Corte considera anche i rapporti di interdipendenza tra la società importatrice e le scelte della casa produttrice. Non si può costringere un'impresa, economicamente dipendente dalla casa produttrice, a conservare un numero pre-costituito di concessionari, se questa condizione pregiudica la valorizzazione del marchio di cui è l'unica distributrice.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Sole **24 ORE**.com**QUOTIDIANO DEL DIRITTO**
Rassegna sul danno da usura psicofisica

Nell'edizione online oggi, anche una rassegna di massime sul danno da usura psicofisica, a cura di **Plus Plus 24 Diritto**.

www.quotidianodiritto.ilssole24ore.com

Processo. Se fu scelto il rito abbreviato la Corte, per condannare, non è obbligata ad assumere la prova oralmente

All'Appello ampi poteri di «ribaltamento»

Alessandro Galimberti
MILANO

Il giudice d'appello può ribaltare la **sentenza di assoluzione di primo grado** senza **obbligo di rinnovazione del dibattimento**, a condizione che l'imputato avesse scelto in origine il **rito abbreviato non condizionato**.

Con una lunga motivazione, la Terza sezione penale (sentenza 43242/16, depositata ieri) completa - solo apparentemente in contraddizione - la decisione del 6 luglio scorso delle Sezioni Unite (27620) sui poteri di riforma dell'appello. Il caso analizzato riguarda un processo per violenza sessuale sulla figlia minorenni dell'im-

putato, genitore che venne assolto davanti al Gup sulla base della valutazione - tra gli altri elementi - della testimonianza delle bimbe, assunta nelle forme dell'incidente probatorio. Nel 2015, quattro anni dopo l'assoluzione, la Corte d'appello di Roma aveva ribaltato il verdetto, condannando l'uomo all'esito di una rivalutazione cartolare del fascicolo del Gup. Secondo il ricorrente, il giudice d'appello in tal modo aveva violato l'obbligo di (adeguata) motivazione, superando il «ragionevole dubbio» semplicemente riapprezzando le prove cartolari.

Il punto, a giudizio della Ter-

za, è proprio nelle caratteristiche del rito originario (abbreviato "secco") dove l'imputato, per ragioni di convenienza sull'eventuale pena (lo sconto) aveva di fatto scelto la «cartolarizzazione» del rito, rinunciando così alle maggiori garanzie - ma anche ai maggiori rischi - offerte dalla «oralità» del dibattimento. Pertanto, scrive il relatore, sarebbe oltremodo incoerente imporre al giudice di secondo grado di «rinnovare» un dibattimento mai svolto davanti al Gup, e quindi trasformare solo in appello un giudizio «cartolare» scelto e in ultima analisi imposto dallo stesso imputato. Lamentare in questo contesto

una violazione del «ragionevole dubbio», scrive ancora la Terza, significherebbe allora porre la questione di costituzionalità di tutti i cosiddetti «riti alternativi» che prescindono proprio dal ragionevole dubbio «anzi, lo invertano, cartolarizzando, per così dire, l'accertamento e dunque vincendo, per via cartolare, la presunzione di non colpevolezza quando il giudizio sfocia in condanna». In sintesi, se il giudice d'appello «ripete tutti i poteri decisori» del primo, questa affermazione non può essere letta se non in una prospettiva di perfetta simmetria tra i due momenti processuali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rimborsi**Merce deperita, il depositario paga anche se non ha la custodia**

La società di trasporto, come **depositario della merce**, risponde per i danni provocati ai beni anche se questi sono statidati in **custodia** alla società che gestisce l'aeroporto. La Cassazione, con la sentenza 20625, respinge il ricorso della società (la Dhl, che gestisce e movimentava merci in tutto il mondo), contro la condanna a rimborsare l'assicurazione che aveva pagato il cliente danneggiato.

A subire un pregiudizio era stata una ditta di prodotti chimici che aveva acquistato una merce, sottoposta a diversi passaggi di mano, diventata inservibile. Le composizioni, erano state in prima battuta affidate a un vettore aereo e poi alla Dhl, che a sua volta, le aveva date in custodia a una Spa che di occupazione di logistica aeroportuale.

Secondo la Corte d'appello, alla quale la Cassazione si allinea, era irrilevante stabilire se l'ammanco si fosse verificato mentre la merce era in custodia diretta del depositario Dhl o dei suoi ausiliari, nello specifico Malpensa: nell'uno e nell'altro caso, infatti, il depositario è comunque obbligato nei confronti del depositante.

Non passa il vaglio della Cassazione neppure l'eccezione sulla mancata verifica del danno effettivamente patito, rispetto a quanto liquidato dall'assicurazione. Nella surrogazione, infatti, il creditore surrogato deve solo provare di aver pagato mentre spetta al debitore dimostrare che la somma è stata eccessiva.

P.Mac.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tribunale di Roma. I doveri degli ex

Il «boicottaggio» dell'altro genitore costa il risarcimento

Franca Deponti

È preciso onere di ogni genitore attivarsi per **recuperare e mantenere l'immagine dell'altro genitore** nei confronti del figlio. In caso di **«boicottaggio»**, scatta la sanzione del **risarcimento del danno** ex articolo 709-ter del Codice di procedura civile in favore del genitore «alienato». Lo stabilisce la sentenza 18799/2016, emessa dal **Tribunale di Roma**, sezione Prima (giudice Donatella Galterio) l'11 ottobre 2016.

Accertato che il genitore collocatario (la mamma) non aveva in alcun modo tentato di riavvicinare il figlio al padre «risanandone il rapporto nella direzione di un sano e doveroso recupero necessario per la crescita equilibrata del minore», ma al contrario continuando a palesare la sua disapprovazione in termini screditanti nei confronti del marito», il Tribunale ha viceversa affermato che la ex moglie avrebbe dovuto attivarsi per «consentire il giusto recupero del ruolo paterno da parte del figlio, che nella tutela della bigenitorialità cui è improntato lo stesso affidato condiviso postula il necessario superamento delle mutilazioni affettive del minore». Occorreva spingere il figlio verso il padre, invece di prendere tutti i pretesti per sfuggire agli incontri programmati, cercando di recuperare «la positività della concorrente figura genitoriale nel rispetto delle decisioni da costui assunte».

In buona sostanza per il Tribunale di Roma entrambi i genitori - in quanto preciso onere del corretto esercizio della responsabilità genitoriale - devono aver rispetto dell'ex, che va salvaguardato nei confronti dei figli. Cosa non avvenuta nel caso di specie, tanto che il giudice ha poi «ordinato» al genitore collocatario di condurre il figlio da un terapeuta per aiutarlo a riprendere i rapporti con il padre.

Ma non è finita lì. Alla luce della «condotta genitoriale, volta ad ostacolare il funzionamento dell'affido condiviso con gli atteggiamenti sminuenti e denigratori della figura paterna», il giudice - seguendo la costante giurisprudenza della sezione Famiglia del Tribunale di Roma - ha applicato il meccanismo sanzionatorio previsto dall'articolo 709-ter Cpc, ammonendo la madre e stabilendo a suo carico un risarcimento danni di 30mila euro, liquidato in via equitativa (si tratta di persone più che benestanti).

L'obiettivo dichiarato dal Tribunale è anche dissuasivo: evitare il protrarsi delle condotte pregresse, «minacciando» in caso contrario «sanzioni ancor più gravi comprese la revisione delle condizioni dell'affido».

SANZIONE DISSUASIVA

In caso di continuazione dei comportamenti «incriminati»

è possibile anche rivedere le condizioni dell'affido

La sentenza ribadisce poi un principio consolidato, rigettando la richiesta di revisione delle condizioni economiche. L'assegno divorzile è legato alle condizioni del coniuge onerato e a quelli che sono i ragionevoli sviluppi delle situazioni preesistenti: quindi niente da fare se l'incremento patrimoniale dell'ex-coniuge obbligato deriva da un lascito ereditario successivo alla cessazione della convivenza. Si tratta infatti di miglioramenti «scaturiti da un evento autonomo per altro di natura straordinaria ed una tantum», che mai potrebbero costituire l'evoluzione di aspettative dell'altro coniuge quando il vincolo matrimoniale è definitivamente sciolto con il divorzio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sistema **Frizzera24**

Guida Pratica Fiscale

guidapraticafiscale.com

DA OGGI, TUTTE LE RISPOSTE CON UN SEMPLICE GESTO.

Il Sistema Frizzera portato alla massima potenza.

Utilizzata da oltre 50 anni dai professionisti del Fisco, Guida Pratica Fiscale oggi è disponibile in una nuova e innovativa versione digitale che garantisce semplicità di consultazione e un'informazione chiara e approfondita su tutti gli adempimenti fiscali. Il format delle guide cartacee si arricchisce di tutti i vantaggi del digitale:

- Efficace motore di ricerca
- Aggiornamenti quotidiani
- Legge, prassi e giurisprudenza collegate alle schede
- Consultazione da smartphone, tablet e PC

Il Sole **24 ORE**
Il primo quotidiano digitale

INCENTIVI E AGEVOLAZIONI

www.quotidianofisco.ilssole24ore.com

In breve



EUROPA/1
Aiuti agli immigrati per fare impresa



Il programma Cosme mette a disposizione 1,5 milioni di euro per progetti finalizzati alla creazione, il miglioramento e la più ampia diffusione di meccanismi di sostegno in aiuto agli immigrati intenzionati a diventare lavoratori autonomi e a costruire un'impresa di successo. L'invito sosterrà la creazione di reti che forniscano supporto all'imprenditorialità dei migranti, organizzazione di incontri (anche on-line), seminari e workshop. La scadenza per la presentazione dei progetti è il 20 dicembre 2016.

EUROPA/2
Commercio, fondi per gli Acp

Il programma «TradeCom» finanzia con 14,4 milioni di euro per rafforzare la capacità delle istituzioni dei paesi Acp (ossia Asia, Caraibi e Pacifico) a sostenere il commercio. Le attività finanziabili sono la formazione, la ricerca congiunta nonché piattaforme per l'apprendimento. Possono presentare proposte le seguenti categorie di soggetti: istituti di ricerca sul commercio; università, agenzie di promozione delle esportazioni. La scadenza è prevista per l'8 novembre 2016.

A CURA DI
Maria Adele Cerizza

APPROFONDIMENTO ONLINE
Tutti i finanziamenti europei su:
<http://www.ilssole24ore.com/dossier/economia/osservatorio-finanziamenti-ue/index.shtml>

Fondi europei. I bandi Sme-I di Horizon e Pon I&C richiedono il rispetto di precisi requisiti patrimoniali

Solidità finanziaria in dieci passi

La griglia con gli indicatori per la valutazione delle imprese che partecipano

Alberto Bonifazi

Il bando Pon I&C - Programma operativo nazionale Imprese e competitività 2014-2020 Fesr -, che ha di recente visto l'avvio della presentazione delle **domande** insieme al programma tematico europeo **Horizon 2020** e, nell'ambito di quest'ultimo, lo strumento per le Pmi (Sme Instrument), costituiscono il più importante strutturato sistema di incentivazione per tutte le **imprese** che intendono investire nell'adozione di soluzioni innovative nei processi, nei prodotti e nelle formule organizzative.

Il ventaglio delle agevolazioni è notevole: dal **finanziamento agevolato** non assistito da garanzia e dal **contributo a fondo perduto**, nel caso di Pon I&C, al fondo perduto in regime di cofinanziamento nel caso dei bandi europei Horizon e Sme Instrument (Sme-i). Tra i beneficiari di queste opportunità emerge la figura del professionista d'azienda, con le spese di consulenza ritenute eleggibili, qualora riguardanti il progetto di ricerca e sviluppo, nel caso del bando Pon I&C o con la concessione di un contributo a fondo perduto di 50 mila euro per la realizzazione di uno studio di fattibilità, nel caso dello Sme-i di Horizon in Fase 1.

Criteri di valutazione

L'attività di istruttoria per l'accesso alle agevolazioni messe a disposizione dal Pon I&C e da Horizon 2020 (Sme Instrument) è governata da un sistema di indicatori che, unitamente alla qualità della proposta ed alla capacità tecnico-organizzativa del proponente, costituisce il cardine della valutazione delle domande di finanziamento.

L'articolo 9 del Dm 1° giugno 2016, che disciplina le procedure per la concessione degli incentivi a valere sulle risorse del Pon Imprese & Competitività 2014-2020, individua una griglia di indicatori per la valutazione della solidità economica finanziaria dell'impresa proponente. Analogo approccio all'interno del

Participant Portal, il portale web interattivo di H2020, dove alla sezione "How to participate" è attivo il Financial Viability Self Check (FVC), un sistema di valutazione online, da applicare alle imprese che partecipano ai bandi del programma, ed obbligatorio per quelle capofila del partenariato, qualora l'importo richiesto sia pari o superiore a 500 mila euro.

È possibile, pertanto, comporre un quadro coordinato degli indicatori di valutazione della solidità economica-finanziaria-patrimoniale delle imprese che intendono accedere alle agevolazioni nazionali ed europee in tema di ricerca, sviluppo ed innovazione, sia in forma singola che di rete (Bando Pon I&C e Sme-i) o di

IL SISTEMA FVC

Il «Financial Viability Self Check» è disponibile online sul portale dei partecipanti del programma quadro Ue

partenariato internazionale (bandi Horizon 2020). Gli indicatori sono classificati per area di analisi e, soprattutto, sono correlati dai rispettivi valori soglia.

Liquidità

Il quoziente (vedi tabella a fianco nella dicitura Ratio 1) è un indicatore di liquidità secca («acid test»). La ragione dell'utilizzo di un indicatore così «stringente» scaturisce dalla volontà di misurare l'effettiva solvibilità immediata dell'impresa, senza necessità di ricorrere allo smobilizzo di poste (crediti e rimanenze) il cui valore di realizzo non è sempre certo.

Solidità

È l'area di analisi dove il legislatore nazionale ed europeo ripone particolare attenzione, poiché possono evidenziarsi possibili problemi strutturali delle imprese proponenti. È qui che sono misurate la capacità del cash flow (utile-perdita d'eserci-

zio+ammortamenti-proventi straordinari+oneri straordinari) di rimborsare il finanziamento agevolato richiesto (Ratio 2) e le modalità di finanziamento dell'attivo fisso aziendale (Ratio 3).

Attenzione anche al grado di rischio di investimento per i finanziatori con l'indice che compara il livello di indebitamento oneroso all'apporto dei soci ed all'autofinanziamento, determinato dal patrimonio netto (Ratio 4) ed infine al grado di indipendenza finanziaria (Ratio 5).

Redditività

Si utilizzano due concetti di margine che sempre di più stanno entrando nella pratica professionale: il Gross operating profit (Gop) ed il Net operating profit (Nop), entrambi adottati dal Financial Viability Self Check. Il primo viene calcolato detrando dal «valore della produzione» i «costi di produzione» ed è quindi paragonabile al più noto Ebitda.

Il secondo assume la forma di reddito operativo, vale a dire di margine per la copertura dei costi relativi alla gestione finanziaria, accessoria e fiscale ed è assimilabile all'Ebit. Entrambe le grandezze vengono rapportate al fatturato per evidenziare il contributo delle diverse aree di gestione alla determinazione del rendimento del capitale investito (Ratio 6 e 7). Un terzo indice, di uso più frequente, prende in considerazione il margine operativo lordo (Mol) per misurare l'incidenza della gestione caratteristica sul fatturato (Ratio 8).

Autonomia finanziaria

I due indici utilizzati (Ratio 9 e 10) consentono di apprezzare gli effetti della struttura finanziaria sul risultato economico aziendale, esprimendone il «peso». Inversamente considerati i due indicatori esprimono il grado di copertura che, rispettivamente, il margine economico (Gop) ed il fatturato, forniscono agli oneri finanziari a carico dell'azienda.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli indici del check up aziendale europeo

AREA LIQUIDITÀ: <ul style="list-style-type: none">• Ratio 1 = Attivo corrente - rimanenze - crediti oltre l'esercizio ÷ passività a breve	Mezzi propri ÷ Totale passivo
AREA SOLIDITÀ: <ul style="list-style-type: none">• Ratio 2 = Cash flow ÷ Finanziamento richiesto + Numero di anni di ammortamento• Ratio 3 = Mezzi propri + Debiti medio o lungo termine ÷ Immobilizzazioni• Ratio 4 = Totale debiti ÷ Equity• Ratio 5 =	AREA REDDITIVITÀ: <ul style="list-style-type: none">• Ratio 6 = Gross operating profit (Gop) ÷ Fatturato• Ratio 7 = Net operating profit (Nop) ÷ Fatturato• Ratio 8 = Margine operativo lordo (Mol) ÷ Fatturato
	AREA AUTONOMIA FINANZIARIA: <ul style="list-style-type: none">• Ratio 9 = Oneri finanziari ÷ Gross operating profit (Gop)• Ratio 10 = Oneri finanziari ÷ Fatturato

Lo scoring

I punteggi applicati alle aree

Insufficiente	Sufficiente	Buono	Fonte
Ratio 1 < 0,5	0,5 ≤ R ≤ 1	> 1	Financial Viability Check
Ratio 2 < 0,8	0,8 ≤ R < 1	≥ 1	Pon I&C (All. 9 DD 4 agosto 2016)
Ratio 3 -	0 < R < 1,2	≥ 1,2	Pon I&C (All. 9 DD 4 agosto 2016)
Ratio 4 > 6,00 o < 0	6,00 ≥ R ≥ 4,00	0 ≤ R < 4	Financial Viability Check
Ratio 5 ≤ 0	0 < R ≤ 0,3	> 0,3	Pon I&C (All. 9 DD 4 agosto 2016)
Ratio 6 < 0,05	0,05 ≤ R ≤ 0,15	> 0,15	Financial Viability Check
Ratio 7 < 0,02	0,02 ≤ R ≤ 0,04	> 0,04	Financial Viability Check
Ratio 8 ≤ 0	0 < R < 0,08	≥ 0,08	Pon I&C (All. 9 DD 4 agosto 2016)
Ratio 9 > 0,4 o < 0	0,40 ≥ R ≥ 0,30	0 ≤ R < 0,30	Financial Viability Check
Ratio 10 ≥ 0,15	< 0,15	-	Pon I&C (All. 9 DD 4 agosto 2016)

Pon I&C. Fissato l'avvio dello sportello

Agenda digitale al Sud: domande dal 13 dicembre

Flavia Landolfi

Aprirà il 13 dicembre lo sportello per accedere alle agevolazioni che il **Pon Imprese e competitività 2014-2020** mette a disposizione per i grandi progetti di **ricerca e sviluppo** nei settori di **Agenda digitale** e **Industria sostenibile** di imprese e professionisti in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. Lo ha stabilito un decreto direttoriale (prot. 0005721) pubblicato ieri dal ministero dello Sviluppo economico sul proprio sito (www.mise.gov.it). Il provvedimento era atteso, dopo il varo del decreto "padre" del primo giugno scorso (pubblicato in «Gazzetta Ufficiale» n.173 del 26 luglio). Ma non è la sola novità per le imprese del settore tecnologico. Con un altro provvedimento il Mise ha differito i termini per la presentazione delle domande dei bandi Agenda digitale e Industria sostenibile sull'intero territorio nazionale, che slittano così alla fine di novembre.

Ma andiamo per ordine. Il Pon Imprese e competitività 2014-2020, che ha stanziato 200 milioni di euro per le iniziative nel Mezzogiorno, aprirà i battenti il 13 dicembre. Il provvedimento del Mise, che annuncia per altro la "regia" di Mediocredito centrale come soggetto gestore, chiarisce subito che le istanze dovranno essere «redatte e presentate in via esclusiva telematica dalle ore 10 alle ore 19 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a partire dal 13 dicembre 2016, pena l'invalidità e l'irricevibilità, utilizzando una delle due procedure disponibili nel sito internet del soggetto gestore (<https://fondocrescitasostenibile.mcc.it>) a seconda che intendano richiedere le agevolazioni a valere sull'intervento Agenda digitale o a valere sull'intervento Industria sostenibile». Per prendere la mano con il sistema, sarà disponibile dal 29 novembre la procedura di compilazione guidata delle domande. Inoltre, il tetto massimo per impresa o raggruppamento - a prescin-

dere dal numero di istanze richiesto - non potrà superare la soglia di 40 milioni di euro in spese e costi ammissibili. Il decreto direttoriale, corposissimo, contiene in allegato tutta la documentazione utile, i facsimile e i moduli per le imprese.

Nel frattempo, sono slittati i termini per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni per Agenda digitale (176 milioni) e Industria sostenibile (298 milioni) a valere sul Fri, il fondo rotativo per il sostegno alle imprese, e valide per l'intero territorio nazionale. Lo ha stabilito il decreto direttoriale 11 ottobre 2016 del Mise che ha differito i termini, inizialmente previsti per il 26 ottobre al 29 novembre. Proroga-

LE ALTRE GARE

Slittano al 29 novembre i termini per le istanze per i bandi nazionali di Agenda digitale e Sviluppo sostenibile

ti anche i termini per la predisposizione delle domande, che dal 12 ottobre slittano al 15 novembre prossimo.

La proroga, spiega il decreto, si è resa necessaria per la lentezza con cui stanno procedendo le convenzioni con le banche finanziatrici che devono rilasciare alle imprese "candidate" un'attestazione del merito del credito. Infatti, spiega il decreto, «nella imminenza del termine iniziale di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni, è ancora molto limitato il numero delle banche finanziatrici che hanno aderito alle convenzioni, e che sono ancora in corso le procedure per l'adesione da parte di altri soggetti bancari». Di qui il differimento, «al fine di garantire alle imprese la massima partecipazione al bando attraverso un adeguato numero di banche finanziatrici convenzionate».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In edicola con
Il Sole 24 ORE

FORMITAN



18 OTTOBRE



25 OTTOBRE



1 NOVEMBRE



8 NOVEMBRE



15 NOVEMBRE

GIUSTIZIA, PENSIONI, SANITÀ... TROVA LA SOLUZIONE PER RISOLVERE OGNI PROBLEMA.

Chi non si è trovato almeno una volta a dover gestire un ricorso, una lite, un contenzioso e non ha saputo come far valere le proprie ragioni?

Il Sole 24 Ore presenta **I tuoi diritti**, dieci guide scritte con un linguaggio semplice, arricchite con schemi di sintesi, tabelle e casi pratici, per farsi trovare preparati in ogni circostanza.

OGNI MARTEDÌ IN EDICOLA CON IL SOLE 24 ORE A SOLI A SOLI 0,50€*.

Per maggiori informazioni consulta il sito www.ilssole24ore.com/ituidiritti

Il Sole
24 ORE



www.ilssole24ore.com

FORMILAN



OGNI MESE, UNA NUOVA COLLEZIONE DI DESIDERI.

How To Spend It: moda, design, motori, food, beauty, viaggi e arte.

HOW TO SPEND IT.
IN EDICOLA CON IL SOLE 24 ORE.

Il Sole **24 ORE**

